



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 133 DEL 30/09/2021

OGGETTO:	Autorizzazione ad eseguire lavori per installazione di impianto semaforico su viabilità pubblica in Stagno, via Toscana, e acquisizione al patrimonio immobiliare.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 14:30, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 16 e assenti nr. 1, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Comunale	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA	Si	
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Vice Presidente	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	DEL CORSO ENRICO	Si	
Consigliere Comunale	BERRETTA ANNA		Si
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	DEL SEPPIA FABIO	Si	
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA	Si	
Consigliere Comunale	ROSSI DANIELE	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Crespolini Andrea
Giommetti Mila
Paoli Sara
Vannozi Mascia

Assume la presidenza il Florida MARIOTTINI assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Ilaria LUCIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il Comune di Collesalveti, in attuazione degli obiettivi del Piano strutturale, ha promosso il PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DI STAGNO”, finalizzato a riqualificare l’abitato di Stagno sgravando la viabilità delle zone residenziali della frazione, tramite la delocalizzazione delle attività produttive del settore autotrasporti e logistica ivi ubicate e provvedendo ad attuare interventi strumentali meglio dettagliati a seguire.

Visto il progetto esecutivo approvato inerente i lavori relativi ad "Opere di miglioramento della viabilità di Stagno con separazione tra viabilità residenziale e traffico industriale - Intervento n. 20 - Lotto II - Svincolo n. 6" per l’importo complessivo di € 877.967,73, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere al completamento dell’opera predetta, integrando i lavori con la realizzazione di un nuovo svincolo a raso, da finanziare, insieme al completamento dello svincolo 6, tramite risorse P.O.R. 2007-2013, Linea di intervento 2.6. “Realizzazione di studi e sistemi finalizzati alla riduzione e/o mitigazione degli effetti prodotto da incidente industriale rilevante”.

Considerato che nell’ambito del “PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DI STAGNO” è stata inoltre considerata, prioritariamente, la delocalizzazione delle attività produttive ubicate nelle località Ponte Ugione e Tomborello ed operanti nel settore autotrasporti e logistica, le quali importavano il transito intenso di mezzi pesanti nella frazione di Stagno (in particolare nella zona residenziale) con conseguenti ripercussioni negative in termini di sicurezza stradale sulle infrastrutture viarie inidonee a sostenerlo.

Considerato che per realizzare il progetto di miglioramento della viabilità sopra citato si era reso necessario disporre di porzione di aree scoperte comprese nel Compendio immobiliare di proprietà della società “8 Investment” srl, costituito, appunto, da fabbricati ed aree scoperte.

Richiamato il protocollo di intesa stipulato in data 25.10.2011 tra l’amministrazione comunale e la società 8 Investment srl, volto alla riduzione del traffico pesante nell’abitato di Stagno: in base a tale accordo fu stabilito che a fronte di una conversione della destinazione urbanistica dell’area di proprietà della ridetta società, la stessa si impegnava nei confronti dell’Amministrazione comunale, a togliere i depositi di container dall’area della “8 Investment” e quindi a determinare l’eliminazione del traffico pesante in entrata ed uscita nella frazione di Stagno, nonché a cedere quota parte della proprietà delle aree scoperte per la realizzazione dello svincolo 6 in Stagno;

Considerato altresì che i suddetti impegni sono stati portati a compimento dai due sottoscrittori: il Comune di Collesalveti, per parte propria ha cambiato la destinazione urbanistica dell’area inserendo una previsione di piano attuativo recante destinazione artigianale e commerciale, e la società 8 Investment srl ha smantellato la propria attività e ha ceduto all’Ente l’area necessaria per realizzare lo svincolo 6.

Vista l’ordinanza emessa dal Comune di Collesalveti (n. 07 del 20.01.2018) con la quale veniva introdotto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti su alcune vie della frazione di Stagno, specificamente quelle passanti per il centro abitato, al fine di garantire, in via prioritaria la sicurezza alla circolazione veicolare ed il transito dei pedoni nel centro abitato della frazione comunale, densamente abitata ed esposta massicciamente, specialmente in orario diurno, ai rischi ed alle problematiche collegate al traffico pesante diretto verso le sedi delle società di autotrasporto localizzate storicamente in prossimità del centro di Stagno;

Considerato che la crisi che ha investito il settore edilizio ha fatto sì che la previsione urbanistica, che al momento del protocollo di intesa era stata ritenuta economicamente conveniente dall’impresa, è divenuta non più appetibile sul mercato immobiliare e, di conseguenza, la destinazione di piano attuativo non ha trovato sviluppo ulteriore rimanendo inattuata, con decadenza decorsi 5 anni (come da norma regionale di governo del territorio).

Considerato altresì che in tale scenario, come sopra descritto, l’area di proprietà “8 Investment” è risultata ancora appetibile per lo svolgimento dell’attività di logistica, tanto che, la stessa società, dopo alcuni anni di inattività ha affittato l’area ad un autotrasportatore che, a fronte dell’ordinanza comunale sopracitata (istitutiva del divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro abitato di Stagno), ha subito limitazione della propria attività.

Rilevato che:

- tale situazione, ha determinato l'insorgenza di una controversia economico-contrattuale tra la società di autotrasporto affittuaria e la 8 Investment s.r.l.
- la 8 Investment s.r.l., a sua volta, nel 2019, ha presentato ricorso al TAR Toscana sezione I, impugnando l'ordinanza comunale n. 07/2018 ed instaurando il giudizio Rgr n. 1639/2019 onde ottenere l'annullamento del gravato provvedimento comunale ed il conseguente risarcimento del danno per la limitazione al transito dei mezzi pesanti diretti e provenienti dall'area di proprietà della stessa 8 Investment s.r.l., condotta dalla sopra citata impresa di autotrasporto;
- la polizia municipale in attuazione dell'ordinanza predetta ha sanzionato più volte i mezzi pesanti in transito nel centro abitato di Stagno, tra i quali quelli diretti e provenienti dall'area di proprietà della 8 Investment s.r.l.;
- ciò, in pendenza del giudizio amministrativo citato, a partire da fine anno 2020, ha comportato inasprimento ed esasperazione nei rapporti contrattuali tra la 8 Investment s.r.l. e la società di autotrasporto affittuaria, dichiaratasi intenzionata a sciogliere anticipatamente il contratto e ad ottenere il risarcimento del danno per la difficoltà incontrata nel godimento dell'area sede dell'attività di impresa, qualora la 8 Investment s.r.l. non avesse trovato una soluzione atta a garantire il libero transito dei mezzi pesanti diretti e provenienti dalla sede dell'impresa;
- in ragione di tale ultimo sviluppo la 8 Investment s.r.l. ha avviato un dialogo con l'amministrazione comunale al fine di valutare la possibilità di trovare una soluzione stragiudiziale al contenzioso in atto tra l'amministrazione comunale e la stessa 8 Investment s.r.l., che per l'effetto potesse risolvere anche la controversia tra la ridetta società e l'autotrasportatore affittuario.

Considerato che la 8 Investment s.r.l. e l'amministrazione comunale, nel tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale, nell'ambito del dialogo avviato hanno confrontato i rispettivi interessi:

- per parte propria, il Comune di Collesalveti, avendo la volontà di salvaguardare la sicurezza degli abitanti di Stagno ed evitare un nuovo considerevole aggravio nella circolazione veicolare della frazione, si è trovato a considerare gli effetti del possibile accoglimento del ricorso avversario, con conseguente annullamento dell'ordinanza di limitazione del transito dei mezzi pesanti nella frazione e circolazione incontrollata degli stessi, nonché gli effetti economici in caso di condanna al risarcimento del danno ex adverso preteso;
- la 8 Investment s.r.l. per parte propria, tramite il Legale Rappresentante Filippo Palumbo, ha evidenziato l'interesse a definire la questione del transito dei mezzi pesanti nel più breve tempo possibile, al fine di fare cessare la lite in corso con l'impresa di autotrasporto affittuaria e mantenere attivo il contratto con la stessa, considerato l'incerto esito del giudizio amministrativo e la possibilità da parte del giudice adito, di riconoscere la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza comunale di limitazione del transito ai mezzi pesanti nella frazione di Stagno, in ragione della prioritaria tutela della sicurezza alla circolazione veicolare ed al transito dei pedoni che il provvedimento comunale ha inteso garantire.

Considerato che:

- dal confronto delle posizioni delle parti, attuato coinvolgendo anche il servizio di Polizia Municipale e l'ufficio legale, è emersa una possibile soluzione stragiudiziale finalizzata alla composizione bonaria dei rispettivi interessi;
- tale soluzione, qualora accolta, potrebbe determinare l'estinzione del giudizio amministrativo Rgr 1639/2019 pendente presso la prima sezione del TAR Toscana, in quanto la società ricorrente, a seguito dell'attuazione della soluzione ipotizzata, non avrebbe più interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento comunale gravato ed in tempi brevi, sicuramente più ridotti di quelli necessari per definire il predetto giudizio amministrativo, riuscirebbe ad evitare danni economici pro futuro chiudendo stragiudizialmente ed in via transattiva la vertenza insorta con la società di autotrasporto affittuaria dell'area di proprietà della 8 Investment s.r.l.;

Dato atto che l'ipotizzata soluzione che prevede l'installazione di un impianto semaforico, prima e dopo l'accesso in via Toscana, al fine di consentirne il passaggio alternato dei mezzi pesanti, che già ad oggi avviene in maniera moderata vista la vigenza dell'ordinanza ed il dialogo avviato con la società proprietaria dell'area.

Dato atto che:

- la 8 Investment s.r.l. con nota prot. 5037 del 15.03.2021, al fine di definire il più celermente possibile la vicenda che occupa, si è offerta di acquisire l'impianto semaforico da cedere gratuitamente all'Ente ai fini della successiva installazione;
- il Comune per parte propria, ha manifestato alla società la difficoltà ad installare tale impianto a propria cura e spese, e che tale ipotesi avrebbe comportato un allungamento dei tempi per lo svolgimento della procedura di gara e l'esecuzione dei lavori;
- la 8 Investment s.r.l. si è quindi dichiarata disponibile ad effettuare anche gli interventi necessari alla collocazione dell'impianto semaforico (fondazioni, pavimentazioni, allacci, etc., se necessari) su area pubblica individuata dal Comune, nonché a cederlo gratuitamente all'Ente una volta realizzato a regola d'arte, pur di definire tempestivamente la questione del transito dei mezzi pesanti, ponendo quale condizione a carico del Comune il disbrigo di tutte le pratiche amministrative occorrenti per la realizzazione ed installazione dell'impianto semaforico e di farsi carico di tutte le spese occorrenti per la manutenzione e il funzionamento dell'impianto subito dopo l'avvenuta cessione dello stesso;

Considerato che il Comune in tal modo avrebbe la possibilità di mantenere l'ordinanza con la quale è stato imposto il divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro abitato di Stagno, evitando il transito di altri mezzi pesanti all'interno della frazione comunale;

Vista la richiesta di indirizzo della Giunta Comunale inviata dal responsabile del Servizio Pianificazione e Patrimonio nonché del servizio LL.PP./manutenzione prot. 6390 del 31.03.2021 ed il conseguente parere favorevole espresso dalla Giunta comunale nella seduta del 01.04.2021

Appurato che l'impianto semaforico può essere ricondotto a forniture stradali e come tale al momento della sua installazione sul margine stradale può essere qualificabile come bene immobile stradale;

Rilevato che:

- nel caso specifico, la 8 Investment s.r.l. si è dichiarata disponibile a cedere gratuitamente all'Ente un impianto semaforico ed a provvedere a propria cura e spese alla installazione del medesimo su area comunale che verrà individuata dall'Ente, il quale poi procederà all'acquisizione al patrimonio comunale di detto bene una volta installato a regola d'arte, facendosi carico di mantenere in funzione e di provvedere alla manutenzione di detto impianto;
- la cessione gratuita del predetto bene si inserisce, come prestazione a favore dell'Ente, nell'ambito di un accordo transattivo da concludere tra il Comune di Collesalvetti e la Società 8 Investment s.r.l. che, disciplinando le reciproche concessioni che le parti si faranno al fine di definire, mediante la sottoscrizione di tale accordo stragiudiziale, il contenzioso amministrativo pendente presso la prima sezione del TAR Toscana, importerà all'estinzione del giudizio amministrativo con compensazione integrale delle spese per volontà espressa di entrambe le parti, che reciprocamente dichiareranno di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e di non avere più interesse alcuno alla definizione giudiziale della res controversa;

Considerato che:

- sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell'art. 812 c.c., appare corretto classificare gli impianti semaforici nella categoria dei beni immobili in ragione dell'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo e per il profilo attinente al funzionamento dell'impianto che impone la messa in opera di tale impianto mediante allacciamento alla rete elettrica, facendo così presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto;
- l'acquisizione del predetto bene al patrimonio immobiliare comunale, che avverrà a titolo gratuito, presuppone la manifestazione di assenso da parte dell'organo consiliare, poiché in ragione della stessa si determinerà l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente e una spesa manutentiva che graverà per le annualità future sul bilancio comunale;
- il valore economico della fornitura dell'impianto semaforico e dei lavori occorrenti per l'installazione di detto impianto sono stati stimati dal servizio LL.PP. indicativamente in € 15.000,00, salva determinazione del valore esatto in seguito alla acquisizione da parte della società 8 Investment e la produzione delle relative fatture, onde procedere all'inserimento del relativo valore nell'inventario del patrimonio comunale;

Richiamato l'art. 42 comma 2 lettera l) del T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali, che ascrive all'organo consiliare la competenza in materia di acquisizioni ed alienazioni immobiliari;

Dato atto che in data 28.09.2021 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2a Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole ;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Pianificazione e Patrimonio pubblico e contabile del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e Sistemi informativi;

Con voti:

n. 13 favorevoli

n. 2 contrari: consiglieri Ciacchini e Del Seppia.

alla presenza di n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. le motivazioni espresse in premessa si intendono qui riportate e trascritte e ne formano parte integrante;
2. di esprimere parere favorevole alla proposta di realizzazione e acquisizione a titolo gratuito di un impianto semaforico su viabilità pubblica, precisamente su via Toscana, prendendo atto che l'impianto in questione sarà da realizzarsi a cura e spese della proponente società "8 Investment srl";
3. di prendere atto che:
 - l'installazione a regola d'arte e l'acquisizione dell'impianto semaforico avverrà a titolo gratuito a favore dell'ente,
 - che ciò costituisce prestazione a favore del Comune di Collesalveti da disciplinare nell'ambito di specifico accordo transattivo da concludere tra l'Ente e la 8 Investment s.r.l., atteso che le predette parti, mediante reciproche concessioni intendono definire, in sede stragiudiziale, il contenzioso amministrativo pendente presso la prima sezione del TAR Toscana determinando così, con la sottoscrizione di tale accordo, l'estinzione del giudizio amministrativo con compensazione integrale delle spese per volontà espressa di entrambe le parti, le quali inoltre reciprocamente si dichiareranno di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra e di non avere più interesse alcuno alla definizione giudiziale della res controversa;
4. di demandare alla Giunta comunale ed ai Servizi comunali competenti l'adozione degli ulteriori atti occorrenti per dare seguito alla presente deliberazione.

Oggetto:	Autorizzazione ad eseguire lavori per installazione di impianto semaforico su viabilità pubblica in Stagno, via Toscana, e acquisizione al patrimonio immobiliare.
----------	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, li: 28/07/2021

**Il Responsabile del servizio
F.to ZINNA LEONARDO**

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, li 02/08/2021

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Presidente del Consiglio
f.to Florida MARIOTTINI**

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO**

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1381 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 27/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 27/10/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO